

# Il giudizio

Libro VII



Fase centrale del procedimento,  
in cui si **decide sulla  
fondatezza** dell'imputazione

Il giudice non può utilizzare  
ai fini della deliberazione  
prove diverse da quelle  
**legittimamente acquisite** nel  
dibattimento (art. 526 c. 1)





# Giudizio

## TRE SOTTOFASI

1. Atti preliminari al dibattimento  
(artt. 465-469)
2. Dibattimento  
(artt. 470-524)
3. Deliberazione e  
pubblicazione della sentenza  
(artt. 525-548)



## FASE 1. Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)

Acquisizione prove urgenti  
(art. 467)

Nei **casi previsti dall'art. 392**, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove **non rinviabili**, osservando le forme previste per il dibattimento

Il verbale dell'atto compiuto finisce  
nel fascicolo per il **dibattimento**

Deposito della «**lista testi**» ed  
eventuale richiesta di citazione (art. 468)



Le parti che intendono chiedere l'**esame** di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 devono, a pena di inammissibilità, **depositare** in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle **circostanze** su cui deve vertere l'esame

Il presidente, quando ne sia fatta richiesta, autorizza la **citazione**, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti

**richiesta  
eventuale**

In ogni caso, la decisione sull'autorizzazione non pregiudica quella sull'**ammissibilità** della prova

## Diritto alla **prova dichiarativa contraria** (art. 468 c. 4)

In relazione alle **circostanze indicate nelle liste**, ciascuna parte può chiedere la citazione a **prova contraria** di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento

## Diritto alla **prova dichiarativa «sopravvenuta»** (art. 493 c. 2)

È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'art. 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente

## FASE 2. Dibattimento (artt. 470-524)



Atti introduttivi  
(artt. 484-495)

Istruzione dibattimentale  
(artt. 496-522)

Discussione finale  
(artt. 523-524)

Prima della disciplina delle singole fasi, il codice prevede alcune «**disposizioni generali**»

# Publicità dell'udienza



pubblicazione atti  
(art. 114)



Udienza pubblica a pena  
di nullità (art. 471 c. 1)



**Casi in cui si procede «a  
porte chiuse»** (art. 472)

buon costume; riservatezza;  
pubblica igiene; pubblico  
turbolento; sicurezza; audizione di  
vittime di reati sessuali o di minori


**Video e audio riprese, foto, trasmissione  
del dibattimento** (art. 147 disp. att.)  
se le parti vi consentono, o per interesse  
sociale, sempre che non risulti turbato lo  
svolgimento dell'udienza



## Durata del dibattimento (art. 477)

Regola sarebbe il susseguirsi ininterrotto fra l'acquisizione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza

### Principio di concentrazione



Art. 477 c. 1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito **nel giorno seguente** non festivo.

C. 2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per **ragioni di assoluta necessità** e per un termine massimo che non oltrepassi i **dieci giorni**.


## «Atti introduttivi»



1

Controllo della regolare  
**costituzione delle parti**

(art. 484)



Si applicano, in quanto  
compatibili, gli artt. 420 *bis*, 420  
*ter*, 420 *quater* e 420 *quinquies*

Se l'imputato **fornisce la prova** che l'assenza  
in udienza preliminare era riconducibile alle  
situazioni *ex art. 420 bis c. 4* è rimesso nel  
termine per formulare le richieste di cui agli  
artt. 438 e 444 (art. 489 c. 2)



## 2

### Questioni preliminari (art. 491)

- competenza per territorio o connessione (art. 21 cc. 2 e 3)
- nullità relative (art. 181 cc. 2 e 3)
- costituzione di parte civile
- citazione o intervento del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- contenuto (iniziale) del fascicolo per il dibattimento
- riunione o separazione dei giudizi

**Precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti**

Le q.p. sono **discusse** dal p.m. e da un difensore per ogni parte privata; non sono ammesse repliche e il giudice decide con **ordinanza**



3

Dichiarazione di apertura  
del dibattimento (art. 492)

Compiute le attività indicate nell'art. 484 e ss., il presidente dichiara **aperto** il dibattimento.

L'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'**imputazione**.

4

## Richieste di prova

Il p.m. e i difensori (per ultimo quello dell'imputato) indicano i **fatti** che intendono provare e chiedono l'ammissione delle **prove**



Il giudice, sentite le parti, provvede con **ordinanza** all'ammissione delle prove, ai sensi degli artt. 190 e 190 *bis* (art. 495 c. 1)

Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari




## «Istruzione dibattimentale» (artt. 496-522)

### Ordine nell'acquisizione delle prove (art. 496)

**Accusatore**

- p.m.
- parte civile
- responsabile civile
- persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
- imputato



**Accusato**

Le parti possono **concordare** un ordine diverso

Disciplina più significativa per le prove **costituende**


## Regole specifiche per l'assunzione delle prove orali (artt. 497-506)

Art. 497. «Atti preliminari all'esame dei testimoni»



Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'**obbligo di dire la verità**

Il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i **testimoni falsi o reticenti** e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a **dire tutta la verità** e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza»




## Principio del contraddittorio

in senso forte



contraddittorio per la  
formazione delle **prove**  
**costituende** (es.: testimonianza)

in senso debole



contraddittorio sulle **prove**  
**precostituite** (es.: documenti;  
verbali di atti d'indagine inseriti  
nel fascicolo per il dibattimento)




## Principio di oralità

in senso forte




le prove si formano  
attraverso la comunicazione  
verbale del pensiero

in senso debole



lettura di  
atti scritti



Questi due principi (in senso forte) trovano massima realizzazione nel cosiddetto **esame incrociato** (art. 498)



### Esame **diretto**

Le domande sono rivolte dal p.m. o dal difensore che **ha chiesto** di poter sentire il testimone

### Controesame

Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che **non hanno chiesto l'esame**

### Riesame

Chi ha **chiesto l'esame** può infine proporre nuove domande



## Le domande vietate

Domande devono  
vertere su **fatti specifici**

Domande che possono **nuocere**  
alla sincerità delle risposte



**sempre vietate**  
(art. 499 c. 2)

Domande che tendono  
a **suggerire** la risposta



vietate **solo** per la parte che  
ha chiesto l'esame e per  
quelle che hanno un interesse  
con essa comune (art. 499 c. 3)



## Il ruolo del presidente in sede di assunzione delle prove dichiarative

### Poteri di **direzione** e **controllo**

«il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona» (art. 499 c. 4)

«durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni» (art. 499 c. 6)

I poteri d'iniziativa probatoria  
del **giudice** dibattimentale  
(art. 507)



## Art. 507 c. 1

«Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prove»



**diritto delle parti** all'assunzione della prova  
assolutamente necessaria ai fini della decisione  
+  
**dovere del giudice** di ammettere la prova  
assolutamente necessaria ai fini della decisione



«Assolutamente  
necessario» per cosa?

L'art. 507 consente «al giudice – che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone – di ammettere le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più **aderente alla realtà dei fatti** che è chiamato a ricostruire. Senza neppure scomodare i grandi principi (in particolare quello secondo cui lo scopo del processo è l'accertamento della verità) può più ragionevolmente affermarsi che la norma mira esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio sul presupposto che se le informazioni probatorie a disposizione del giudice sono più ampie è più probabile che la sentenza sia equa e che **il giudizio si mostri aderente ai fatti**»

«L'iniziativa del giudice deve essere 'assolutamente necessaria' e la **prova deve avere carattere di decisività** (altrimenti non sarebbe 'assolutamente necessaria') diversamente da quanto avviene nell'esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti»; tale potere, inoltre, deve essere «esercitato **nell'ambito delle prospettazioni delle parti** e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare».

### Limite al potere officioso del giudice



Si tratta di un potere anche **suppletivo** e non solo integrativo, ma il giudice non può andare per la sua strada, a pena di perdere l'**imparzialità** → restare entro sentieri già battuti dalle parti

# Principio di separazione probatoria delle fasi

Indagini preliminari



Udienza preliminare




Giudizio

Formazione dei fascicoli al termine dell'udienza preliminare

Sono entrati nel fascicolo per il dibattimento gli atti **originariamente** irripetibili, o quelli per cui vi è stato un **accordo**



Ci sono però altre possibilità di **recuperare** atti di indagine



Le «contestazioni nell'esame testimoniale» (art. 500)


Le parti, per contestare il contenuto della deposizione, possono servirsi delle **dichiarazioni precedentemente rese** dal testimone e contenute nel fascicolo del p.m.

La contestazione può essere compiuta «solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il **testimone abbia già depresso**»

la norma tace, ma si ritiene valga anche il silenzio



**Le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono essere utilizzate solo per valutare la credibilità del teste (c. 2)**



Non possono essere utilizzate come prova del fatto, ma solo per soppesare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal dichiarante in udienza

Salva l'ipotesi in cui il testimone, a seguito della contestazione, **faccia propria** la versione dei fatti predibattimentale



**Non confondere**

«contestazioni  
nell'esame  
testimoniale»


≠

«nuove  
contestazioni»  
(artt. 516-522)



## Le «**letture**» (artt. 511-515)

Un atto scritto, contenuto nel fascicolo per il dibattimento o in quello del p.m., viene letto per **acquisirlo come prova** ai fini della decisione del giudice



**Quali atti possono essere letti?**

## Atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (art. 511)

«Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento»



solo in questo modo tali atti diventano legittimamente **acquisiti** e quindi **utilizzabili** per la decisione


Al posto della lettura, il giudice può **indicare** gli atti utilizzabili ai fini della decisione e «l'**indicazione** degli atti equivale alla loro **lettura**»

**MA** vi sono alcuni **obblighi** di lettura (art. 511 c. 5)

- 1) «il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di **verbali di dichiarazioni** e una parte ne fa richiesta»
- 2) «se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio **disaccordo** sul contenuto di essi»

## Atti contenuti nel fascicolo del p.m.

**Art. 512:** «il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, **per fatti o circostanze imprevedibili**, ne è divenuta **impossibile la ripetizione**»



Il verbale dell'atto compiuto in indagini viene così acquisito al fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile come prova

Es. tipico: una persona informata sui fatti in perfetta salute, che aveva reso dichiarazioni in indagini davanti al p.m., prima del dibattimento, muore in un incidente stradale

# Letture di dichiarazioni rese da **persona residente all'estero**

**Art. 512 bis:** «il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui **non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale**»



- effettiva e valida notifica
- non contano situazioni temporanee o difficoltà logistiche
- deve essersi tentata la via della rogatoria



Non è previsto il requisito dell'**imprevedibilità**  
dell'impossibilità di ripetizione

## Recupero delle **dichiarazioni dell'imputato** contenute nel fascicolo del p.m.

**Art. 513 c. 1 c.p.p.:** «il giudice, se l'imputato è assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare»

**avviso ex art. 64:** «prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti»



Le dichiarazioni lette ai sensi dell'art. 513 c. 1 «non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro **consenso** salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo **500, comma 4**»

Divieto d'uso contro altri



## Norma di chiusura (art. 514)

### **Le letture vietate**

Fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512 *bis* e 513, **non può essere data lettura** dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'art. 210 e dai testimoni alla p.g., al p.m., al g.i.p. o al g.u.p., a meno che nell'**udienza preliminare** le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli artt. 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore.

Fuori dei casi previsti dall'art. 511, è **vietata la lettura** dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria

## Aspetti comuni fra contestazioni e letture



### Contestazioni:

Artt. 500; 503

### Letture:

Artt. 512; 512 *bis*; 513; 514



Fascicolo del p.m.




Fascicolo per il dibattimento


Entrambi gli istituti comportano la **trasmigrazione di atti**, integrale o parziale, dal fascicolo del p.m. a quello per il dibattimento, benché con gradi di utilizzabilità spesso diversi

## Diversità fra contestazioni e letture

«Contestazioni»  
(artt. 500 e 503)



«Letture»  
(artt. 511-515)



**Non confondere**

Le **letture**, a differenza delle contestazioni, non operano nel contesto dell'audizione di un dichiarante

## «Discussione finale» (artt. 523-524)



Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori formulano e illustrano le rispettive **conclusioni** (art. 523)

- il p.m. e i difensori possono **replicare** una sola volta
- l'imputato e il difensore, se lo domandano, devono avere la **parola per ultimi**, a pena di nullità

La parte civile presenta **conclusioni scritte**, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare (v. art. 82 c. 2)

La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di **nuove prove**, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.



**CHIUSO**

Esaurita la discussione, il giudice dichiara chiuso il **dibattimento** (art. 524)



## Terza sottofase del Giudizio **Deliberazione** (artt. 525-528)

Il giudice si ritira in **camera di consiglio** senza ausiliari e senza le parti, e, in segreto, prende la propria decisione (v. art. 125 c. 3)

**Principio di  
concentrazione**

La sentenza è deliberata **subito dopo** la chiusura del dibattimento

La deliberazione **non può essere sospesa** se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.



## Principio di immediatezza

Il **giudice** non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526 c. 1)

Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli **stessi giudici** che hanno partecipato al dibattimento (art. 525 c. 2)

identità fisica tra il giudice che decide e quello di fronte a cui sono acquisite le prove


Cass., Sez. un., 41736/2019: «l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di **chiedere** [...] sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le **ragioni** che impongano tale rinnovazione, ferma restando la **valutazione** del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione della stessa»

Una volta che ogni questione è stata decisa...(artt. 544-545)


*Iter*  
(formalmente)  
ordinario




Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il **dispositivo**



Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei **motivi di fatto e di diritto** su cui la sentenza è fondata



La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la **lettura del dispositivo**



La **lettura della motivazione** segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva

La motivazione può essere **redatta successivamente** (art. 544 cc. 2 e 3)

Qualora **non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi** in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia

Quando la stesura della **motivazione è particolarmente complessa** per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine di quindici giorni, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia



**In questi casi, al termine della deliberazione, verrà letto in udienza soltanto il dispositivo**

# La motivazione

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere **motivati** (art. 111 c. 6 Cost.)

Le sentenze e le ordinanze sono  **motivate**, a pena di nullità (art. 125 c. 3 c.p.p.)

Il giudice valuta la prova dando conto nella **motivazione** dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192 c. 1 c.p.p.)

## Struttura della sentenza (art. 546)

- a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata
- b) le generalità dell'**imputato** o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private
- c) l'**imputazione**
- d) l'indicazione delle **conclusioni** delle parti
- e) [...]
- f) il **dispositivo**, con l'indicazione degli articoli di legge applicati
- g) la data e la sottoscrizione del giudice

e) la concisa esposizione dei **motivi di fatto e di diritto** su cui la decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo:

1) all'**accertamento dei fatti** e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica

2) alla **punibilità** e alla determinazione della **pena**, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della **misura di sicurezza**

3) alla **responsabilità civile** derivante dal reato

4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'**applicazione di norme processuali**


# Tipologie di sentenza

sentenza di **proscioglimento**

sentenza di **condanna**

sentenza di **non  
doversi procedere**

sentenza di  
**assoluzione**



## Sentenza di **non doversi procedere** (artt. 529 e 531)

- l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529 c. 1)
- il reato è **estinto** (art. 531 c. 1)

Il giudice provvede nello stesso modo quando la **prova dell'esistenza** della condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria (art. 529 c. 2)

Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è **dubbio sull'esistenza** di una causa di estinzione del reato (art. 531 c. 2)




**Non si procede all'accertamento nel merito**

## Sentenza di **assoluzione** (art. 530)

- il fatto non sussiste
- l'imputato non lo ha commesso
- il fatto non costituisce reato
- il fatto non è previsto dalla legge come reato
- il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando **manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova** che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile





## Sentenza di **condanna** (art. 533)

Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli **al di là di ogni ragionevole dubbio**. Con la sentenza il giudice applica la **pena** e le eventuali **misure di sicurezza**.

Permane un **dubbio ragionevole** quando gli elementi portati dal p.m. non sono in grado di escludere ragionevoli ricostruzioni alternativa dei fatti

Può essere pronunciata condanna quando «il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili *in rerum natura*, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Cass., sez. I, 26.5.2010, n. 19933)

Giudizio abbreviato  
(artt. 438-443)

Applicazione della pena su  
richiesta delle parti (artt. 444-448)

Giudizio direttissimo  
(artt. 449-452)

# I procedimenti speciali

Libro VI

Giudizio immediato  
(artt. 453-458)

Procedimento per decreto  
(artt. 459-464)

Sospensione del procedimento  
con messa alla prova  
(artt. 464 *bis*-464 *nonies*)



I **procedimenti speciali** omettono una o più parti del procedimento ordinario




*Ratio* principale è il risparmio di **tempo e costi**

Due modelli

richiesta/consenso  
dell'imputato

consistente quadro  
probatorio d'accusa

# Procedimento ordinario



L. 33 del  
2019

## Giudizio abbreviato

Indagini  
preliminari

Udienza  
preliminare

~~Giudizio~~

Impugnazioni

limiti all'appello

L'imputato **chiede** che il processo  
sia definito in udienza preliminare

Due tipologie di richiesta

semplice

condizionata



«Non è ammesso il  
giudizio abbreviato per i  
delitti puniti con la pena  
dell'ergastolo» (c. 1 bis)



## Richiesta semplice (art. 438 c. 1)


«l'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti»



è un **diritto dell'imputato**: non è necessario né il consenso del p.m., né una particolare autorizzazione del g.u.p.

### Base probatoria

atti contenuti nel fascicolo delle indagini e atti di indagine suppletiva (art. 442 c. 1 *bis*)



eventuali elementi necessari ai fini della decisione acquisiti d'ufficio dal giudice, il quale ritenga di «non poter decidere allo stato degli atti» (art. 441 c. 5)

## Richiesta **condizionata** (art. 438 c. 5)


L'imputato può «subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione»



«Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta **necessaria** ai fini della decisione e compatibile con le finalità di **economia processuale** proprie del procedimento»

### Base probatoria

atti contenuti nel fascicolo delle indagini e di indagine suppletiva



prove richieste dall'imputato



elementi acquisiti d'ufficio dal giudice (come nella richiesta semplice)

## Disciplina comune alle due tipologie di richiesta


La richiesta può essere presentata fino alla formulazione delle **conclusioni** in udienza preliminare (art. 438 c. 2)

La volontà dell'imputato è espressa **personalmente** o per mezzo di procuratore speciale (art. 438 c. 3)

Il giudizio abbreviato si svolge in **camera di consiglio** o, quando ne fanno richiesta tutti gli imputati, in pubblica udienza (art. 441 c. 3)

Si segue, in quanto applicabile, la disciplina dell'**udienza preliminare** (art. 441 c. 1)

Terminata la discussione, il giudice **provvede a norma degli artt. 529 e ss.** e, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze **è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione** e di **un terzo** se si procede per un delitto (art. 442 c. 2)



Imputato


sconto di pena in caso  
di condanna, ma  
rinuncia al dibattimento

Rito premiale

Scambio fra imputato e  
amministrazione della Giustizia

Amministrazione  
della giustizia

tempi più brevi e minori costi,  
ma rinuncia a una parte  
dell'eventuale punizione



# Applicazione della pena su richiesta delle parti («patteggiamento»)

Indagini  
preliminari


Udienza  
preliminare

Giudizio

Impugnazioni

limiti all'appello e  
al ricorso per  
Cassazione

Imputato



Pubblico  
ministero

chiedono al giudice l'applicazione di una  
pena, indicandone la specie e la misura

## L'accordo (art. 444 c. 1)

«L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e **diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni** soli o congiunti a pena pecuniaria»

Termini per la richiesta come quelli del giudizio abbreviato


L'accordo è già possibile durante le indagini (art. 447)

La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale



L'ammissione di colpevolezza non è requisito né esplicito, né implicito dell'accordo

# Patteggiamento fino a **2 anni** di pena detentiva



Non vi sono cause di **esclusione** soggettive o oggettive

Molti **vantaggi** (oltre alla riduzione di pena)

- imputato può subordinare richiesta all'applicazione della sospensione condizionale (art. 444 c. 3)
- no pagamento spese del procedimento (art. 445 c. 1)
- no pene accessorie (art. 445 c. 1)
- no misure di sicurezza salvo la confisca (art. 445 c. 1)
- la sentenza non fa stato nei giudizi civili e amministrativi (art. 445 c. 1 *bis*)
- particolare causa di estinzione del reato (art. 445 c. 2)
- non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto a fini privati (d.p.r. 313/2002)

# Patteggiamento da 2 anni e un giorno a 5 anni

numerose cause di **esclusione**  
soggettive e oggettive

- delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi *ex art. 99 c. 4 c.p.*
- delitti elencati all'art. 51, c. 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p. e quelli di cui agli artt. 600 *bis*, 600 *ter* cc. 1, 2, 3 e 5, 600 *quater* c. 2, 600 *quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 *quinquies*, nonché 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* e 609 *octies* c.p.

pochi **vantaggi** (oltre alla  
riduzione di pena)

- la sentenza non fa stato nei giudizi civili e amministrativi (art. 445 c. 1 *bis*)
- non menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto a fini privati (d.p.r. 313/2002)

## Controllo del giudice sull'accordo (art. 444 c. 2)



Il **giudice** controlla se:

- deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento *ex art. 129*
- la qualificazione giuridica è corretta
- sono corretti l'applicazione e il bilanciamento delle circostanze
- la pena è congrua



Dopo il controllo, il giudice **applica la pena** con sentenza



Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una **pronuncia di condanna** (art. 445 c. 1 *bis*)



## Scambio fra imputato e amministrazione della Giustizia


Imputato

- sconto di pena
- sicurezza di non subire una condanna peggiore
- altri vantaggi minori
- rinuncia al dibattimento
- rinuncia al proscioglimento derivante dal dubbio

Rito premiale


Amministrazione della giustizia

tempi più brevi e minori costi, ma rinuncia a una punizione più severa




## Limiti alle **impugnazioni** (artt. 448 cc. 2 e 2 *bis*)

Appello



La sentenza di patteggiamento è di regola **inappellabile**. Può proporre appello solo il p.m. in caso abbia manifestato il proprio dissenso

Cassazione




Il p.m. e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione solo per motivi attinenti


**Riforma  
Orlando**

- all'espressione della **volontà** dell'imputato
- al difetto di **correlazione** tra la richiesta e la sentenza
- all'erronea **qualificazione** giuridica del fatto
- all'**illegalità** della pena o della misura di sicurezza

# Il procedimento per decreto (artt. 459-464)



potere di **opposizione**



P.m. chiede al g.i.p. di emettere un decreto penale di condanna

# Le opzioni del condannato

accettare il decreto e versare la somma dovuta (art. 461 c. 5)

Se non viene presentata opposizione o questa è inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto ne ordina l'esecuzione



presentare **opposizione** (artt. 461-463) entro 15 giorni dalla notificazione del decreto in cui chiedere uno fra:

- giudizio immediato
- giudizio abbreviato
- patteggiamento
- messa alla prova



**Il giudice può applicare una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi (art. 464 c. 4)**



Perché il condannato dovrebbe accettare il rito e scegliere di non presentare l'opposizione?

Il decreto penale comporta diversi benefici (art. 460):

- p.m. può chiedere l'applicazione di una **pena diminuita** sino alla metà rispetto al minimo edittale
- giudice può concedere la **sospensione condizionale** della pena
- decreto **non ha efficacia nel giudizio civile** di danno
- **no pene accessorie**
- **no misure di sicurezza**, salva la confisca obbligatoria
- no pagamento **spese** del procedimento
- particolare **causa di estinzione** del reato
- **non menzione nel certificato** del casellario richiesto dai privati

## Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464 *bis*-464 *nonies*)



Nei casi previsti dall'art. 168 *bis* c.p. l'imputato può formulare **richiesta di sospensione** del procedimento con messa alla prova

## Art. 168 *bis* c.p.

### Presupposti concessione messa alla prova

- procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale **pecuniaria**
- procedimenti per reati puniti con la pena edittale **detentiva non superiore nel massimo a quattro anni**, sola, congiunta, o alternativa, alla pena pecuniaria
- procedimenti per i **delitti indicati nell'art. 550 c. 2 c.p.p.**



La sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di una volta e non è applicabile ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza

## Contenuti messa alla prova

- prestazione di condotte volte all'**eliminazione delle conseguenze** dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il **risarcimento del danno** dallo stesso cagionato
- **affidamento dell'imputato al servizio sociale**, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali
- prestazione di **lavoro di pubblica utilità**

## 1. L'istanza dell'imputato (art. 464 *bis*)

All'istanza è allegato un **programma di trattamento**, elaborato d'intesa con l'UEPE, che contiene:

- a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di **reinserimento sociale**, ove ciò risulti necessario e possibile
- b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di **elidere o di attenuare le conseguenze del reato**, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al **lavoro di pubblica utilità** ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale
- c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la **mediazione** con la p.o.

## 2. La **decisione** del giudice (art. 464 *quater*)

Controllo preliminare sul  
proscioglimento immediato  
*ex art. 129 c.p.p.*

La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta dal giudice quando reputa

- **idoneo il programma di trattamento** presentato
- ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati




**Il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato (c. 4)**

- in caso di **reiezione dell'istanza**, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
- contro l'ordinanza che decide sull'istanza possono **ricorrere per cassazione** l'imputato e il p.m., mentre la p.o. può impugnare solo per violazione del contraddittorio

### 3. La valutazione del periodo di prova (art. 464 *septies*)



«Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il **giudice dichiara con sentenza estinto il reato** se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la **relazione conclusiva** dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'**udienza** per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa»




**In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso**



## Scambio fra imputato e amministrazione della Giustizia

### Imputato

- l'imputato evita la condanna
- sicurezza di non subire «pene» peggiori
- rinuncia al contraddittorio (forte e debole) sull'accusa
- rinuncia al proscioglimento (salvo art. 129)



### Amministrazione della giustizia

tempi più brevi e minori costi, ma rinuncia a una punizione formale


## Il giudizio direttissimo (artt. 449-452)



**P.m.** presenta l'imputato direttamente davanti al giudice del dibattimento



**Non è un rito premiale**



- nessun vantaggio per imputato
- non è necessario il suo consenso

**Primo caso di giudizio direttissimo (art. 449 c. 1)**

«Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al **giudice del dibattimento**, per la **convalida e il contestuale giudizio**, entro quarantotto ore dall'arresto»



entro 48 ore  
dall'arresto

**Convalida + giudizio davanti al  
giudice del dibattimento**

Ipotesi  
obbligatoria,  
salvo che...

## Secondo caso di giudizio direttissimo (art. 449 c. 4)

«Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è **già stato convalidato**, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini»



entro 30 giorni  
dall'arresto

Convalida ordinaria davanti al g.i.p. + **successivo giudizio** davanti al giudice del dibattimento

Ipotesi  
obbligatoria,  
salvo che...

## Terzo caso di giudizio direttissimo (art. 449 c. 5)


«Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso **confessione**»



entro 30 giorni da  
iscrizione notizia di reato

Ipotesi di giudizio direttissimo indipendente  
dall'arresto, ma legata alla confessione


# Il giudizio immediato richiesto dal p.m. (artt. 453-458)



**P.m. chiede al g.i.p.**  
che si proceda con il  
giudizio immediato



**Non è un rito premiale**




- nessun vantaggio per imputato
- non è necessario il suo consenso

Ipotesi obbligatoria,  
salvo grave pregiudizio  
per le indagini

Primo caso (art. 453 c. 1)

- la «prova appare **evidente**»
- la «persona sottoposta alle indagini è **stata interrogata** sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova», o, pur essendo stata invitata per l'interrogatorio, ha «omesso di comparire», salvi i casi di legittimi impedimento e l'irreperibilità




entro **90 giorni** da  
iscrizione notizia di reato

Il p.m. ritiene che l'udienza preliminare sia superflua, in quanto l'**idoneità degli elementi** raccolti, a sostenere l'accusa in giudizio, è acclarata

Ipotesi obbligatoria,  
salvo grave pregiudizio  
per le indagini

## Secondo caso (art. 453 c. 1 *bis*)

- l'indagato si trova in stato di **custodia cautelare**
- la richiesta può essere formulata solo dopo la definizione del procedimento di **riesame** (art. 309), ovvero dopo che sono già decorsi i 10 giorni entro cui è consentito richiederlo



entro **180 giorni** da  
inizio esecuzione misura

L'udienza preliminare viene considerata superflua perché:

- 1) un giudice ha ritenuto sussistano **gravi indizi di colpevolezza** a carico dell'indagato
- 2) la misura cautelare ha poi anche acquisito **stabilità**

A differenza del giudizio direttissimo,  
c'è un controllo *ex ante* del g.i.p.



g.i.p.



giudice del dibattimento



trasmette fascicolo  
indagini e richiesta  
al g.i.p. (art. 454)



decide sulla  
richiesta con  
decreto (art. 455-456)




proscioglie o condanna  
l'imputato secondo le normali  
regole del dibattimento

# Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Libro VIII



**Due modalità procedurali  
per i reati attribuiti al tribunale  
in composizione monocratica**




**per quelli elencati  
nell'art. 550, citazione  
diretta a giudizio...**

**...per gli altri, procedimento  
analogo a quello davanti al tribunale  
in composizione collegiale:**

- indagini
- udienza preliminare
- giudizio

# Citazione diretta a giudizio (art. 550)



L'imputato può chiedere accesso ai riti speciali prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

Art. 550 c.p.p. → il p.m. **esercita l'azione penale** con citazione diretta a giudizio quando si tratta di

- **contravvenzioni o delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva**
- **alcune fattispecie elencate nell'art. 550 c. 2**

# Impugnazioni

## Libro IX

### Impugnazione

rimedio esperibile al fine di ottenere la **modifica/rimozione** di un provvedimento giurisdizionale ritenuto erroneo, tramite il controllo operato da un **giudice diverso** rispetto a quello che lo ha emesso

ordinaria



esperibili solo **prima**  
**dell'irrevocabilità**  
del provvedimento

straordinaria



esperibili contro  
provvedimenti **già**  
**irrevocabili**



## Mezzi di impugnazione

**disposizioni generali** (artt. 568-592)

**appello** (artt. 593-605)

**ricorso per cassazione**  
(artt. 606-628)

**ordinari**

**ricorso straordinario per errore materiale o di fatto** (art. 625 *bis*)


**rescissione del giudicato**  
(art. 629 *bis*)

**revisione** (artt. 629-647)

**straordinari**



# La piramide giudiziaria



1°  
g  
r  
a  
d  
o

2°  
g  
r  
a  
d  
o

# Appello

(artt. 593-605)

Impugnazione **ordinaria**, mediante la quale l'appellante chiede al giudice di secondo grado di controllare l'operato del giudice del grado inferiore



Il giudice d'appello

- conferma
- riforma
- annulla

la sentenza di primo grado



# Effetto devolutivo dell'impugnazione

Trasferimento della cognizione dal giudice che ha emesso il provvedimento a quello dell'impugnazione

impugnazione  
interamente devolutiva



Il giudice dell'impugnazione ha il potere di riconsiderare **tutta la materia** decisa dal primo giudice

impugnazione  
parzialmente devolutiva



Il giudice dell'impugnazione ha il potere di riconsiderare soltanto la **parte della materia** oggetto di censura

## Cognizione del giudice d'appello (art. 597)

limite al potere conoscitivo del giudice di appello

«L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento **limitatamente ai punti** della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti» (c. 1)



Mezzo d'impugnazione parzialmente devolutivo

Il giudice può riconsiderare **l'intera porzione di materia racchiusa nei punti investiti dai motivi d'appello**, senza doversi limitare a rispondere alle prospettazioni dell'appellante

# Assunzione di **prove** in appello

## Regola generale

Quando una parte ha chiesto la riassunzione di **prove già acquisite** nel dibattimento di primo grado o l'assunzione di **nuove prove**, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale



- prove **già acquisite** in primo grado, o **prove nuove** (nel senso di non acquisite, ma comunque già esistenti e note)
- richiesta accontentata solo se si ritiene che il compendio probatorio formato in primo grado sia **incompleto** e la prova richiesta sia **decisiva**

Natura di **controllo** dell'appello → ci si basa sugli atti del giudizio di primo grado, a meno che il giudice ritenga di non poter decidere

## Ipotesi eccezionali

1


Se le nuove prove sono **sopravvenute** o **scoperte** dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale



- impugnante chiede di acquisire **prove nuove** (inesistenti o comunque non ancora note alla parte durante il giudizio di primo grado)
- giudice deve accontentare sempre la richiesta; basta che la prova sia rilevante, non superflua e non vietata dalla legge (v. art. 190)

2

La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene **assolutamente necessaria**



- indipendentemente da una richiesta di parte
- vale per **qualsiasi prova** (nuova o già acquisita)
- giurisprudenza tende ad applicare **gli stessi presupposti della regola generale**: il giudice va convinto dell'incompletezza quadro probatorio e della decisività dell'attività probatoria richiesta

# Riforma Orlando

Ampliati, nel solco convenzionale, gli obblighi istruttori

Art. 603, comma 3 *bis*, c.p.p.: «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»

Non necessaria esplicita richiesta  
di rinnovazione del p.m.

Si prescinde da fondatezza  
censure e intenzioni del giudice

Per ogni proscioglimento

Vale anche per periti e consulenti  
tecnici (Sez. un., Pavan, 28.1.19)

Obbligo di rinnovazione  
prescinde da decisività prove  
censurate e ha oggetto illimitato

Vale anche in caso di giudizio abbreviato  
(Sez. Un., 18620/17, Patalano)



# Ricorso per cassazione

(artt. 606-628)

**Art. 111 c. 7 Cost.:** «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione **per violazione di legge**»



Costituzionalizzato un controllo sul rispetto del **principio di legalità** penale e processuale da parte dei giudici inferiori

# Provvedimenti impugnabili in Cassazione secondo il codice

«Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, **quando non sono altrimenti impugnabili**, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze» (art. 568 c. 2)



«Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili» (art. 606 c. 2)

provvedimenti espressamente indicati dalla legge come impugnabili in Cassazione

sentenze pronunciate in appello o inappellabili

provvedimenti cautelari

## Cognizione della Corte di cassazione (art. 609)

«Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento **limitatamente ai motivi** proposti» (c. 1)



diversamente da quanto accade in appello, la Cassazione si limita ad **accogliere o rigettare i motivi** proposti nel ricorso, senza poter estendere oltre la sua decisione



La corte decide altresì le questioni **rilevabili di ufficio** in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato **possibile dedurre** in grado di appello (c. 2)

## I motivi di ricorso (art. 606)

Lett. a) «esercizio da parte del giudice di una **potestà** riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri»

Lett. b) «inosservanza o erronea applicazione della **legge penale** o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale»

Lett. c) «inosservanza delle **norme processuali** stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza»

Lett. d) «mancata assunzione di una **prova decisiva**, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»



deve trattarsi di una prova

- **contraria**
- **decisiva**
- **già richiesta**

Lett. d) «mancata assunzione di una **prova decisiva**, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2»



deve trattarsi di una prova

- **contraria**
- **decisiva**
- **già richiesta**

# CONTRADDITTORIETA'

Non di per sé censurabile  
l'erronea valutazione

**travisamento per invenzione** → il giudice  
ha utilizzato, in maniera determinante,  
un'informazione determinate nel suo  
ragionamento, ma inesistente in atti

**travisamento per omissione** → omessa  
valutazione di una prova decisiva

# ILLOGICITA'

(deve essere «manifesta»,  
visibile *ictu oculi*)

Non si può giustificare  
l'illogicità, sostenendo,  
semplicemente, che vi erano  
ricostruzioni alternative dei fatti

cattivo uso delle  
massime d'esperienza e  
delle leggi scientifiche

contraddittorietà logica  
→ contrasto interno fra  
parti della sentenza

# Tipologie di sentenza della Corte di cassazione

**inammissibilità**  
(art. 615 c. 2)

**rigetto**  
(art. 615 c. 2)

**rettificazione**  
(art. 619)

**annullamento**

senza rinvio  
(art. 620)

con rinvio  
(art. 623)

# Revisione

(artt. 629-642)



«E' ammessa in ogni tempo a favore dei **condannati**, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta» (art. 629)



Esigenza di **giustizia** prevale su quella della **certezza** del diritto

## Casi di revisione (art. 630)

- a) i fatti stabiliti a fondamento della sentenza non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra **sentenza penale** irrevocabile
- b) la sentenza ha ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una **sentenza del giudice civile o amministrativo**, successivamente revocata, che abbia deciso una questione pregiudiziale *ex* artt. 3 e 479 c.p.p.
- c) dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono **nuove prove** che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto
- d) è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di **falsità** in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come **reato**

## Limite generale della revisione (art. 631)



«Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere **prosciolto**»

Non si può attivare la revisione per chiedere semplicemente una diminuzione della pena

# Il nuovo caso di revisione «europea»

Problema dell'attuazione, all'interno dell'ordinamento italiano, delle decisioni della Corte di Strasburgo

- non sempre è appropriata la riparazione economica
- il ricorso individuale è possibile solo una volta esauriti i rimedi interni

A fronte dell'inerzia legislativa è intervenuta la **Corte cost.** (sent. 113/2011)

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. («casi di revisione»), nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la **riapertura del processo**, quando ciò sia necessario Cedu, per **conformarsi a una sentenza definitiva** della Corte europea dei diritti dell'uomo